

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI IMMOBILIARE CISPADANA SRL UNIPERSONALE IN SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA (di seguito "SANFELICE 1893" o "Incorporante"), società con azioni ordinarie non quotate, è la Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE del quale fa parte IMMOBILIARE CISPADANA SRL UNIPERSONALE (di seguito "Cispadana" o "Incorporanda").

La fusione di cui al presente Progetto di fusione (il "Progetto") sarà eseguita mediante incorporazione di Cispadana in SANFELICE 1893, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del c.c. La stessa è sottoposta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), non potendo dar corso all'iscrizione del Progetto nel Registro delle Imprese se non consti detta autorizzazione.

Il Progetto è redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2505 c.c., trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta. Non si applicano pertanto le disposizioni dell'art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5) c.c., come specificato oltre, in quanto non si determina un rapporto di cambio ma un mero annullamento delle azioni dell'Incorporanda, che saranno interamente detenute dall'Incorporante. Inoltre, nell'ambito del procedimento, non sono richiesti gli adempimenti di cui agli articoli 2501-quinquies c.c. (Relazione dell'Organo amministrativo) e 2501-sexies c.c. (Relazione degli esperti).

In applicazione dell'art. 2365, comma 2, c.c., lo Statuto dell'Incorporante (art. 39) ha attribuito alla competenza del Consiglio di Amministrazione la deliberazione concernente la fusione di società interamente posseduta, fatta salva la facoltà dei Soci della stessa SANFELICE 1893, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 c.c., come previsto dall'art. 2505, comma 3, c.c.

Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, riferite alla data del 30.06.2021, saranno depositate nella sede sociale dell'Incorporante, ovvero pubblicate a termini di normativa anche regolamentare, insieme agli altri documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c.

In relazione a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare sull'informazione ai portatori di strumenti finanziari delle società partecipanti alla fusione e al pubblico, si procederà alla diffusione, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti.

Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-bis c.c. "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento", non ricorrendone i presupposti.

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

A) SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA

- sede legale in San Felice sul Panaro (MO), Piazza G. Matteotti, 23;
- capitale sociale di euro 6.472.719 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 2.157.573 azioni ordinarie del valore nominale pari a euro 3,00;
- codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 00264720368;
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 290.70;
- iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n. 115;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Società Incorporanda

B) IMMOBILIARE CISPADANA SRL UNIPERSONALE

- sede legale in San Felice sul Panaro (MO), Piazza G. Matteotti, 23;

- capitale sociale di euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato;
- codice fiscale, partita IVA, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 03244550368;
- società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

2) STATUTO SOCIALE DELL'INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

Dalla fusione deriveranno alcune modifiche allo Statuto sociale relative all'eliminazione dei riferimenti al Gruppo bancario e all'attività di direzione e coordinamento in capo alla Incorporante, venendo meno la presenza dell'unica partecipazione di controllo rappresentata dalla Incorporanda. In particolare, le modifiche statutarie riguardano:

- Eliminazione del riferimento alla Società quale capogruppo bancario all'interno del comma 5 dell'art. 3 – Oggetto sociale;
- Modifica ed eliminazione del riferimento all'attività di direzione e coordinamento in capo alla Incorporante all'interno del comma 4 dell'art. 39 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione;
- Modifica ed eliminazione del riferimento alle società controllate ed al Gruppo contenute nel comma 3 dell'art. 42 – Collegio Sindacale.
- Eliminazione della lettera e) del comma 1 dell'art. 44 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale.

Il testo dello Statuto sociale dell'Incorporante contenente le modifiche di cui sopra è allegato al Progetto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegati A e B rispettivamente).

3) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Trattandosi di fusione per incorporazione di società che sarà interamente posseduta, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c., numeri 3), 4) e 5).

La fusione sarà pertanto realizzata senza aumento di capitale, mediante annullamento della partecipazione nell'Incorporanda detenuta dall'Incorporante, e non darà luogo ad alcun rapporto di cambio né di assegnazione di azioni.

6) EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI

Gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis comma 2, c.c., dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni (prescritta dall'art. 2504, comma 2, c.c.) dell'Atto di fusione nel Registro Imprese ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero da una data successiva, come consentito in caso di fusione mediante incorporazione, se espressamente stabilito nell'Atto di fusione.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

7) EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, né titoli diversi dalle azioni. Si precisa che nessuna delle società partecipanti alla fusione ha in corso prestiti obbligazionari convertibili.

8) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Allegati al Progetto di fusione:

- Statuto della Società Incorporante – versione con proposte di modifica (allegato A);
- Statuto della Società Incorporante – versione con proposte di modifica evidenziate (allegato B).

San Felice sul Panaro, 25 giugno 2021

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA

Il Presidente

Gen. Dott. Flavio Zanini